

Le novità in materia di strumenti finanziari derivati Le modifiche all'OIC 32

Prof. Tommaso Fabi Roma, 28 febbraio 2018



Agenda

- ➤ Principali aspetti OIC 32
- ➤ Emendamenti all'OIC 32
- ➤ Altri problemi applicativi



Cos'è un derivato

Strumento finanziario o altro contratto che soddisfa 3 criteri:





il suo valore varia come conseguenza della variazione di una variabile (a volte chiamata il sottostante)



investimento netto iniziale nullo o limitato rispetto a contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato



regolamento differito



Esempio di forward a copertura vendita in valuta che varia in risposta al cambio
Esempio di IRS che varia in risposta al variare dei tassi di interesse



Esempio di opzione di acquisto *at the money* 1.000 azioni Unicredit ad uno strike di 3 € al 31 maggio. Premio dell'opzione 100 €

Minore

Rispetto all'investimento richiesto per acquistare oggi le azioni Unicredit





Iscrizione e valutazione successiva dei derivati

ISCRIZIONE INIZIALE IN BILANCIO

FAIR VALUE

NORMALMENTE PARI A ZERO

VALUTAZIONE AD OGNI CHIUSURA DI BILANCIO

FAIR VALUE

VARIAZIONE RISPETTO AD ANNO PRECEDENTE A C/E

ISCRIZIONE INIZIALE DI UN'OPZIONE ACQUISTATA (FV = PREMIO 100): Dr Derivato attivo

100

Cr Cassa

100

VALUTAZIONE ANNUALE DI UN'OPZIONE ACQUISTATA (FV 150): Dr Derivato attivo

50

Cr C/E

50

ISCRIZIONE INIZIALE DI UN FORWARD IN VALUTA:

Nessuna scrittura se il fair value è pari a zero

VALUTAZIONE ANNUALE DEL FORWARD (FV -100):

Dr C/E

100

Cr Derivato passivo

100



Operazioni di copertura (segue)



La società <u>può scegliere di designare</u> una relazione di copertura tra uno o più strumenti di copertura e uno o più elementi coperti.



La società <u>non può scegliere di</u> <u>interrompere</u> una relazione di copertura precedentemente designata.





Operazioni di copertura (segue)




Le relazioni di copertura sono di due tipi:

➤ copertura delle variazioni di *fair value*: si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di *fair value* di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio.

➤ copertura di flussi finanziari: si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio.



Operazioni di copertura (segue) Copertura dei flussi finanziari (segue)





Operazioni di copertura (segue) Copertura dei flussi finanziari (segue)

Il rilascio della riserva può avvenire nei seguenti modi



Elemento coperto =
flussi relativi ad attività o
passività iscritte in
bilancio oppure
operazioni programmate
o impegni irrevocabili
che avranno effetti a
conto economico

Elemento coperto =
operazioni programmate
o impegni irrevocabili
che daranno luogo ad
attività o passività non
finanziaria

Se riserva è negativa e la società non prevede di recuperare le perdite attraverso i flussi dell'elemento coperto

Riserva imputata a conto economico negli esercizi in cui i flussi coperti interessano il conto economico

Riserva rilasciata in contropartita alla rilevazione di attività / passività

Riserva imputata immediatamente al conto economico



Operazioni di copertura (segue) Copertura di fair value (segue)

Elemento coperto

Elemento dell'attivo o del passivo o impegno irrevocabile

Utilizzato con obiettivo di stabilizzare il FV dell'elemento coperto

Inizio copertura

Derivato di copertura

A chiusura esercizio

Fine copertura

Derivato iscritto a FV

- Variazione di FV del derivato a Conto Economico;
- Variazione di FV dell'elemento coperto a Conto Economico con contropartita SP

Variazione di FV cumulata dell'elemento coperto rimane parte del costo dell'elemento coperto

MODELLO SEMPLIFICATO: FV ELEMENTO COPERTO SPECULARE AL DERIVATO SE DERIVATO STIPULATO A CONDIZIONI DI MERCATO E CON ELEMENTI PORTANTI DEL TUTTO SIMILI A QUELLI DELL'ELEMENTO COPERTO

OIC 32 Pf 101 e



- ➤ L'OIC ha pubblicato nel 2017 alcuni emendamenti all'OIC 32.
- ➤ Gli emendamenti, di seguito illustrati, sono volti a chiarire alcuni aspetti che non sono direttamente desumibili dal principio oppure che sono suscettibili di differenti interpretazioni da lettori diversi.



1) Il primo emendamento, che ha comportato la modifica dei paragrafi 33 e 34, è volto a chiarire che tutti gli effetti economici (i.e. sia quelli non realizzativi sia quelli realizzativi) dei derivati non di copertura confluiscono in un'unica voce di conto economico (Voce D18d) o D19d)). Tale emendamento favorisce la valutazione della gestione dei derivati, dando piena evidenza della differenza tra quanto gestito per copertura dei rischi e quanto per finalità diverse.

TUTTI GLI EFFETTI
ECONOMICI CHE
ATTENGONO I DERIVATI NON
DI COPERTURA SONO
RILEVATI NELLA SEZIONE D
DEL CONTO ECONOMICO

SIA CHE DERIVINO DA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE

SIA CHE DERIVINO DA PROVENTI OD ONERI DA CESSIONE O REGOLAMENTO



- 2) Il secondo emendamento è volto ad allineare le previsioni del paragrafo 12 delle *Motivazioni* alla base delle decisioni assunte con quello del paragrafo 8 del principio. In particolare si è voluto chiarire, nelle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte*, che i contratti, rappresentati da opzioni vendute, per l'acquisto o la vendita di merci, che prevedono per entrambe le parti la possibilità di regolazione per cassa oppure in cui il sottostante è merce immediatamente liquidabile, sono sempre derivati.
- 3) Il terzo emendamento, integra il paragrafo 7 del principio, per chiarire che una società, che stipula un contratto di acquisto di merce e che per prassi riceve la merce oggetto del contratto per rivenderla nel breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore, non può invocare l'aspettativa della consegna della merce per non classificare il contratto come derivato.

Tale emendamento ha l'obiettivo di mantenere il più possibile allineati l'OIC 32 e l'IFRS 9 per gli aspetti definitori.



4) Il quarto emendamento modifica il paragrafo 17 a) delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* per eliminare una possibile incongruenza rispetto a quanto previsto dal principio contabile. Infatti, l'attuale paragrafo 17a), a differenza del paragrafo 42 delle basis for conclusions dell'OIC 32, sembra consentire alle società la possibilità di separare il derivato incorporato quando le caratteristiche economiche ed i rischi del contratto primario e del derivato incorporato sono coincidenti.



• Uno stakeholder ha chiesto di chiarire il significato del paragrafo 87 lettera C dell'OIC 32 in base al quale il rilascio a conto economico della riserva di copertura di flussi finanziari deve avvenire quando negativa "se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri". Lo stakeholder ritiene che i casi in cui tale disciplina sia applicabile sono esclusivamente quelli individuati ai parr. 91 lettera b (copertura inefficace) e lettera c (operazione programmata non più altamente probabile).

Il paragrafo 87 lettera c disciplina una casistica aggiuntiva rispetto a quella dei parr. 91 lettera b e c, e per questa ragione utilizza un wording di portata generale. Il caso che disciplina è quello in cui l'operazione di copertura dà nella sostanza luogo ad un'operazione che nel suo complesso è una perdita per la società. Ciò accade, ad esempio, quando la copertura riguarda l'acquisto a termine di un bene destinato alla rivendita. In tal caso, se il prezzo d'acquisto del bene più il valore della riserva risulta superiore al valore di futura rivendita, la riserva negativa non può assumersi recuperabile. Si suggerisce di introdurre l'esempio della slide successiva nell'OIC 32.



Esempio proposto nell'emendamento

Si consideri il seguente caso:

- Al 30/6/20X0 la società stipula un forward per fissare il prezzo di acquisto di carbone a 100 € al kg con scadenza 31/3/20X1 data in cui è previsto l'acquisto di 100 kg di carbone al prezzo a pronti a tale data.
- Il derivato è designato di copertura dei flussi di cassa futuri.
- La società rivende il carbone lavorato applicando un margine di lavorazione del 50% sul prezzo a pronti alla data di vendita.
- Al 31/12/20X0 il prezzo del carbone è sceso notevolmente a 40 € al kg.
- Il fair value del derivato è negativo per 6.000 € che sono rilevati nell'apposita riserva di PN.
- Alle condizioni di mercato del 31/12/20X0 il costo di acquisto del carbone sarebbe stato 10.000 € (4.000 € di costo più costo del derivato di 6.000 €). L'eventuale rivendita post lavorazione frutterebbe, sulla base della stima fatta dalla società, non più di 6.000 €. La perdita complessiva dell'operazione, sulla base delle condizioni di mercato del 31/12/20X0 e delle previsioni di vendita della società, sarebbe pari a 4.000 €.
- Pertanto al 31/12/20X0 la riserva di copertura di flussi finanziari attesi è alimentata per 2.000 € mentre 4.000 € di variazione di fair value del derivato sono imputati a conto economico in quanto ritenuti non recuperabili.



1) In corso d'anno è stata chiarita dall'OIC la possibilità di applicare il modello contabile previsto per le relazioni di copertura semplici, a tutte le operazioni di copertura di flussi finanziari laddove sussista piena identità tra elemento coperto e strumento di copertura eccettuata la scadenza. Si tratta del caso in cui, per esempio, una società decide di accendere un finanziamento a tasso variabile di lungo termine (es. 20 anni) e di coprirsi dal rischio di tasso mediante la stipula di un derivato che ha i medesimi "elementi portanti" del correlato finanziamento ad eccezione della scadenza, che per esempio è a 5 anni.

L'OIC ha notato che ai sensi del par. 102a) la «relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili (parr. 56-60) ed elementi coperti ammissibili (parr. 61-66)» e che il par.65 prevede che una società può designare una parte dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto se attribuibile a uno o più flussi finanziari contrattuali. L'OIC, pertanto, ha osservato che laddove le scadenze dei flussi di cassa designati come elemento coperto coincidano, o siano strettamente allineati, a quelle dello strumento di copertura e siano soddisfatti tutti gli altri criteri previsti dai paragrafi 101-102, può essere attivato il modello semplificato.



2) Un altro problema applicativo riguarda la rilevazione delle fiscalità differita nel caso di copertura di flussi finanziari. Ciò in quanto l'OIC 32, al paragrafo 29, stabilisce che la riserva cash flow hedge (CFH) deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti ma poi non dà ulteriori indicazioni su come gli stessi debbano essere rilasciati.

L'OIC ha osservato che l'OIC 32 prevede l'iscrizione degli effetti fiscali differiti sulla riserva in quanto, in ottemperanza alle previsioni dell'OIC 25, si è in presenza di una differenza temporanea derivante dalla differenza tra il valore contabile e il valore fiscale del derivato. Inoltre, l'OIC 32, nel prevedere quale contropartita di detti effetti il patrimonio netto, è in linea con l'OIC 25, che al paragrafo 53 prevede che le differenze temporanee possano sorgere anche a seguito di operazioni che non transitano a conto economico. In ultimo l'OIC ha osservato che le previsioni di cui all'OIC 32 sono in linea con le previsioni dello IAS 12 *Income taxes*.

Sulla base di tali considerazioni, l'OIC ha ritenuto che, sotto il profilo tecnico, le disposizioni contenute nei principi contabili siano sufficientemente chiare e pertanto non ha ritenuto necessario né pubblicare un chiarimento né pubblicare un emendamento.

Altre valutazioni di merito circa l'opportunità di rilevare la fiscalità differita saranno fatte dall'OIC nel prossimo futuro.



Di seguito si riporta un esempio delle scritture relative alla fiscalità differita nel caso di copertura di flussi finanziari.

Ipotesi

1/1/X La società Alfa acquista un derivato con fair value pari a zero

31/12/X II derivato ha un fair value positivo di CU10

31/12/X+1 La società Alfa realizza il derivato e ottiene CU30

L'aliquota è del 30%



31.12.X				
Rilevazione della variazione di FV del derivato di copertura che non interessa il CE ma genera una riserva di PN				
Derivato	10			
Riserva		10		
La riserva di PN si riduce a fronte dello stanziamento del fondo per imposte differite				
riserva	3			
Differita passiva		3		



31.12.X+1				
Rilevazione della variazione di FV del derivato di copertura che non interessa il CE ma incrementa la riserva di PN				
Derivato	20			
Riserva		20		
La riserva di PN si riduce a fronte dello stanziamento del fondo per imposte differite				
riserva	6			
Differita passiva		6		



Realizzazione del derivato				
Cassa	30			
Derivato		30		
Le differite passive vengono chiuse a riserva senza produrre effetti in CE				
Differita passiva	9			
Riserva		9		
La riserva di copertura è riversata a CE				
Riserva	30			
CE		30		



Grazie per l'attenzione

Tommaso Fabi